

**Oggetto: Finanziaria regionale 2012/2014. - Segnalazione delle previsioni di maggiore interesse per gli enti locali contenute nel disegno di legge regionale n. 165/XIII, presentato in Consiglio dalla Giunta regionale il 28 ottobre 2011.**

Con la presente si rende noto che in data **28 ottobre 2011** la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2012/2014. Modificazioni di leggi regionali". Si tratta pertanto di un disegno di legge che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale e, in quanto tale, suscettibile di subire eventuali modifiche. Tuttavia, vista la rilevanza che la legge finanziaria regionale riveste in questa fase dell'anno per la programmazione finanziaria degli enti locali, si ritiene opportuno segnalare le previsioni di maggiore interesse per gli enti locali contenute nel disegno di legge regionale n. **165/XIII**, consultabile all'indirizzo internet [http://www.consiglio.regione.vda.it/iter\\_leggi/default\\_i.asp](http://www.consiglio.regione.vda.it/iter_leggi/default_i.asp) (seguendo il percorso: atti normativi/disegni di legge/165/testi), in materia di:

**1) FINANZA LOCALE (artt. 15 e 17)**

L'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla finanza locale per l'anno 2012 (95% dell'IRPEF 2010) è pari a € 247.574.750.

Tale importo viene così suddiviso:

Trasferimenti senza vincolo settoriale	€ 109.845.046	(€ 117.561.257 nel bilancio di previsione 2011)
FOSPI e l.r. 21/94	€ 21.434.005	(€ 26.435.081 nel bilancio di previsione 2011)
Trasferimenti con vincolo settoriale	€ 116.295.699	(€ 92.375.119 nel bilancio di previsione 2011)

I trasferimenti senza vincolo settoriale di € 109.845.046 sono a loro volta così ripartiti:

€ 104.095.046 ai Comuni	(€ 110.811.257 nel bilancio di previsione 2011)
€ 5.750.000 alle Comunità montane	(€ 6.750.000 nel bilancio di previsione 2011)

Una parte del trasferimento ai Comuni viene così destinato:

€ 4.441.529	quale trasferimento sostitutivo dei tributi soppressi (come nel 2011)
€ 4.173.560	alle spese per interventi di politica sociale (come nel 2011)

€ 1.338.128	quale ulteriore trasferimento finanziario al comune di Aosta (€ 338.128 nel bilancio di previsione 2011 per le funzioni di Comunità montana dallo stesso esercitate)
€ 8.311.024	alle spese di investimento (come nel 2011)
€ 500.000	alle spese di investimento per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto delle disposizioni relative all'obbligo di esercizio in forma associata di funzioni comunali (non previsto nel bilancio di previsione 2011)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 48/95, solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge finanziaria, la Giunta regionale potrà provvedere a stabilire i parametri di riparto e a definire gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità montana.

Si segnala comunque che il CELVA, al fine di agevolare le operazioni di predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali 2012/2014, trasmetterà, non appena possibile, i dati ufficiosi relativi ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità montana per l'anno 2012, elaborati dagli uffici del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si ritiene opportuno segnalare che le previsioni degli stanziamenti con vincolo settoriale di destinazione sono aumentate in modo consistente (tale aumento deriva sia dall'incidenza di alcuni interventi finanziati fino all'anno 2011 con fondi di finanza regionale erogati a decorrere dall'anno 2012 mediante risorse di finanza locale, anche in relazione al fatto che gli stessi sono connessi ad attività di competenza degli enti locali, sia da nuove esigenze di spesa) mentre i trasferimenti senza vincolo di destinazione e gli interventi FOSPI risultano ridotti (tali riduzioni sono state effettuate per esigenze di bilancio).

Si segnala infine che, per l'anno 2012, in caso di mancato adempimento e sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dall'art. 11, comma 2, della legge finanziaria regionale, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995 (saldo del 30%) restano sospesi.

## **2) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE (ART. 6)**

L'articolo 6, al comma 2, prevede la proroga per l'anno 2012 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010, alle condizioni ivi previste. Di conseguenza, anche per l'anno 2012, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato.

Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 potranno trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla l.r. 48/1995.

### **3) CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA (artt. 11 e 12)**

Al fine del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica nel disegno di legge finanziaria regionale sono state previste per l'anno 2012, all'art. 11, le misure, qui di seguito sintetizzate:

- a) l'adozione, da parte della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali (vale a dire entro il 31 dicembre 2011), di misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale (comma 1);
- b) l'obbligo, per i Comuni fino a 1.000 abitanti, di esercitare in forma associata, entro il 31 dicembre 2012, tutte le funzioni loro spettanti, qualora tali funzioni non siano già esercitate in forma associata tramite le Comunità montane. La disposizione prevede, inoltre, che il rispetto di tale obbligo, nei tempi previsti, costituisca indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie destinate al finanziamento delle spese d'investimento, ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettera c) dello stesso disegno di legge. Per i Comuni che non rispettano tale obbligo, invece, la norma stabilisce (come già sopra ricordato) che rimane sospesa, sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni, la liquidazione del 30% dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione (comma 2);
- c) l'applicazione delle vigenti disposizioni statali in materia di permessi e aspettative a tutti gli amministratori degli enti locali della Regione, lavoratori dipendenti, e quindi, anche agli amministratori dipendenti degli enti del comparto unico regionale (comma 4); contestualmente, sono abrogate le disposizioni, in materia di aspettative e permessi, contenute nella l.r. 23/2001, che si limitavano, sostanzialmente, a riprodurre i contenuti delle disposizioni statali in materia (comma 5).

Si evidenzia che il disegno di legge regionale in oggetto non contiene misure specifiche finalizzate al contenimento o alla riduzione delle spese relative alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, in quanto tali misure saranno oggetto di una specifica proposta di legge regionale in fase di predisposizione.

Si coglie l'occasione, inoltre, per rammentare che, conseguentemente alla rideterminazione in diminuzione, a decorrere dal 1° ottobre 2011, degli importi dell'indennità di carica dei consiglieri regionali (comunicati agli enti locali con nota prot. n. 8428 in data 25 ottobre 2011 del Direttore della Direzione Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) le indennità di funzione attribuite agli amministratori degli enti locali per l'anno 2011, qualora determinate in misura percentuale o in misura fissa superiore ai nuovi importi massimi attribuibili, dovranno essere ridotte già per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.

Per le stesse finalità di cui al punto precedente, con l'art. 12 sono state apportate modifiche agli articoli 19, 24 e 89bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54. La norma prevede che le sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari e della Giunta, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, e le sedute del Consiglio dei Sindaci nelle Comunità montane, si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

**5) SPESE DI INVESTIMENTO DEGLI ENTI LOCALI. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2005, N. 1. (art. 15, comma 9)**

L'articolo 15, comma 9, proroga al 31 dicembre 2012 le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 che prevedono deroghe alle regole di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disposte dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM).

**6) IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 30)**

L'articolo 30 prevede la possibilità per tutti i Comuni della Regione, a decorrere dall'anno 2012, di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno, con destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Con deliberazione della Giunta regionale saranno definite le modalità di attuazione dell'imposta.

**7) PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI (art. 31)**

L'articolo 31 disciplina la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali e dei tributi propri della Regione, demandando la relativa definizione ad appositi protocolli di intesa tra Regione, Consiglio permanente degli enti locali e Agenzie fiscali nel primo caso e tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali nel secondo.

Distinti saluti.

Piero LUCAT

Nadia BENNANI

Tiziana VALLET